

(N. 1933)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SPAGNOLLI, BENEDETTI, PIECHELE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1957

Disposizioni a favore dei titolari di pensioni del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, ha recato notevoli miglioramenti alle pensioni degli ex dipendenti dell'Amministrazione dello Stato e dei loro aventi diritto.

In particolare si ritiene utile ricordare che con l'articolo 25 è stata disposta la riliquidazione delle pensioni che, come massimo, possono raggiungere il 72 per cento dello stipendio conglobato. Tale massimo viene elevato al 76 per cento col 1° luglio 1957 e all'80 per cento dal 1° luglio 1958.

Questa fondamentale disposizione riguarda la grandissima maggioranza dei pensionati.

Viceversa per i pensionati ex-austro-ungarici (circa 2.600), in gran parte ex dipendenti dalle manifatture tabacchi dell'Austria, non vi fu mai l'assimilazione alle corrispondenti categorie di pensionati italiani e le maggiorazioni apportate successivamente alle pensioni iniziali non hanno servito a colmare le differenze data la base di partenza troppo bassa.

Si avevano al 30 giugno 1956 pensioni base che scendevano fino a lire 1.100 al mese.

Per questi casi l'assegno caroviveri non rap-

presentava un accessorio, ma la parte principale del trattamento pagato all'interessato.

Il primo comma dell'articolo 17, disponendo la riduzione uniforme dell'assegno di caroviveri a lire 24.000 annue, ha quindi recato un notevole danno a tale categoria di pensionati, tanto che si è dovuto applicare la norma che prevede un « assegno personale » per evitare una decurtazione della pensione.

Per queste considerazioni è tenuto conto che per i pensionati ex-austro-ungarici nel caroviveri italiano sono stati assorbiti i tre caroviveri che erano previsti dalle norme austriache, sembra equo che per i pensionati stessi si addivenga ad una modificazione del citato decreto presidenziale disponendo il mantenimento dell'assegno di caroviveri nell'ammontare goduto al 30 giugno 1956.

L'onere è molto esiguo dato che si tratta di pochi beneficiati che vanno peraltro riducendosi data l'età avanzata.

La spesa trova senza dubbio capienza nei normali stanziamenti di bilancio, per cui non occorre indicare i mezzi di copertura con apposita norma.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è aggiunto il seguente comma :

« Nei confronti dei titolari di pensioni od assegni liquidati e da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria in base alle norme del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume, l'assegno di caroviveri continua ad essere dovuto nelle misure e secondo le disposizioni vigenti al 30 giugno 1956 ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.